



ALLEGATO I — CONDIZIONI GENERALI

INDICE

PARTE A — DISPOSIZIONI GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE.....5

 Articolo II.1 — DEFINIZIONI..... 5

ARTICOLO II.2 — OBBLIGHI GENERALI DEL BENEFICIARIO..... 7

 Articolo II.3 — COMUNICAZIONI TRA LE PARTI..... 7

 II.3.1 Forma e mezzi di comunicazione 7

 II.3.2 Data delle comunicazioni 7

 Articolo II.4 — RESPONSABILITA' PER DANNI..... 8

 Articolo II.5 — CONFLITTO DI INTERESSI..... 8

 Articolo II.6 — OBBLIGO DI RISERVATEZZA 9

 Articolo II.7 — TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 9

 II.7.1 Trattamento dei dati personali da parte della Commissione 9

 II.7.2 Trattamento dei dati personali da parte del beneficiario.....10

 Articolo II.8 — VISIBILITA' DEL FINANZIAMENTO DELL'UNIONE 11

 II.8.1 Informazioni sul finanziamento dell'Unione e utilizzo del simbolo dell'Unione europea..... 11

 II.8.2 Dichiarazioni di non responsabilità della Commissione 11

 Articolo II.9 — DIRITTI PREESISTENTI E PROPRIETA' E UTILIZZO DEI RISULTATI (COMPRESI I DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE) 11

 II.9.1 Proprietà dei risultati da parte del beneficiario..... 11



II.9.2 Diritti preesistenti 12

II.9.3 Diritti di utilizzo dei risultati e dei diritti preesistenti da parte dell’Unione..... 12

Articolo II.10 — AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI NECESSARI PER L’ATTUAZIONE DELL’AZIONE 13

Articolo II.11 — SUBAPPALTO DI PRESTAZIONI PREVISTE DALL’AZIONE 14

Articolo II.12 — SOSTEGNO FINANZIARIO A TERZIostegno finanziario a terzi 15

Articolo II.13 — EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE 16

Articolo II.14 — CESSIONE DEL CREDITO A TERZI 16

Articolo II.15 — FORZA MAGGIORE 17

Articolo II.16 — SOSPENSIONE DELL’ATTUAZIONE DELL’AZIONE..... 17

 II.16.1 Sospensione dell’attuazione da parte del beneficiario..... 17

 II.16.2 Sospensione dell’attuazione da parte della Commissione..... 18

 II.16.3 Effetti della sospensione..... 19

Articolo II.17 — RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE 20

 II.17.1 Risoluzione della Convenzione da parte del beneficiario 20

 II.17.2 Risoluzione della Convenzione da parte della Commissione 20

 II.17.3 Effetti della risoluzione 22

Articolo II.18 — DIRITTO APPLICABILE, COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE E DECISIONI ESECUTIVE 23

PARTE B — DISPOSIZIONI FINANZIARIE 24

Articolo II.19 — COSTI AMMISSIBILI..... 24

 II.19.1 Condizioni di ammissibilità dei costi 24

 II.19.2 Costi diretti ammissibili..... 24



II.19.3	Costi indiretti ammissibili.....	26
II.19.4	Costi non ammissibili.....	26
Articolo II.20 — IDENTIFICABILITA' E VERIFICABILITA' DEGLI IMPORTI DICHIARATI		27
II.20.1	Dichiarazione dei costi e contributi.....	27
II.20.2	Registri e altra documentazione a sostegno dei costi e contributi dichiarati....	27
II.20.3	Condizioni di determinazione della conformità delle prassi di contabilità analitica	28
Articolo II.21 — AMMISSIBILITA' DEI COSTI DEGLI ENTI AFFILIATI AL BENEFICIARIO.....		29
Articolo II.22 — TRASFERIMENTI DI BUDGET		29
Articolo II.23 — INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE		30
Articolo II.24 — SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI E DEL TERMINE DI PAGAMENTO		30
II.24.1	Sospensione dei pagamenti.....	30
II.24.2	Sospensione del termine di pagamento.....	32
Articolo II.25 — CALCOLO DELL'IMPORTO DEFINITIVO DELLA SOVVENZIONEe.....		33
II.25.1	Fase 1 — Applicazione del tasso di rimborso ai costi ammissibili e aggiunta del contributo unitario, forfettario e a tasso fisso.....	33
II.25.2	Fase 2 — Limitazione all'importo massimo della sovvenzione	34
II.25.3	Fase 3 — Riduzione dovuta al principio del divieto del fine di lucro	34
II.25.4	Fase 4 — Riduzione per attuazione inadeguata o violazione di altri obblighi.....	35
Articolo II.26 — RECUPERO.....		36
II.26.1	Recupero contestuale al pagamento del saldo.....	36
II.26.2	Procedura di recupero.....	36
II.26.3	Interessi di mora	37



II.26.4	Spese bancarie.....	37
Articolo II.27 — CONTROLLI, AUDIT E VALUTAZIONE.....		37
II.27.1	Controlli tecnici e finanziari, audit, valutazioni intermedie e finali	37
II.27.2	Dovere di conservare la documentazione	38
II.27.3	Obbligo di fornire informazioni.....	38
II.27.4	Visite sul posto	39
II.27.5	Procedura di audit in contraddittorio	39
II.27.6	Effetti dei risultati dell’audit.....	39
II.27.7	Correzione di errori sistemici o ricorrenti, irregolarità, frodi o violazione degli obblighi	39
II.27.8	Controlli e ispezioni dell’OLAF.....	42
II.27.9	Controlli e audit della Corte dei Conti Europea.....	43



PARTE A — DISPOSIZIONI GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE

ARTICOLO II.1 — DEFINIZIONI

Ai fini della convenzione si applicano le seguenti definizioni:

‘azione’: l’insieme di attività o il progetto per il quale è attribuita la sovvenzione, che devono essere attuati dal beneficiario conformemente all’Allegato II;

‘informazioni o documenti riservati’: ogni informazione o documento (in qualsiasi formato) che una parte riceve dall’altra o a cui una delle parti ha accesso nel contesto dell’attuazione della convenzione e che una delle parti ha dichiarato per iscritto riservati. Non contiene informazioni disponibili pubblicamente;

‘conflitto d’interessi’: situazione in cui l’attuazione imparziale e obiettiva della convenzione da parte del beneficiario è compromessa per motivi inerenti a legami familiari o affettivi, affinità politiche o nazionali, interessi economici od ogni altra comunanza di interessi con la Commissione o terzi in relazione all’oggetto della convenzione;

‘costi diretti’: i costi specifici connessi direttamente all’attuazione dell’azione e quindi direttamente riconducibili a essa. Non possono comprendere costi indiretti;

‘forza maggiore’: ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti, che impedisce di adempiere a uno o più obblighi nell’ambito della convenzione, non attribuibile a colpa o negligenza di una di esse, di un subappaltatore, di un ente affiliato o di terzi destinatari di sostegno finanziario e che risulta inevitabile nonostante la diligenza degli interessati. Non si possono far valere come casi di *forza maggiore*: vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie, il mancato ricevimento di un servizio, difetti delle attrezzature o dei materiali, ritardi nella loro messa a disposizione, a meno che non siano conseguenza diretta di un pertinente caso di *forza maggiore*;

‘comunicazione formale’: comunicazione tra le parti effettuata per iscritto a mezzo mail o posta elettronica che fornisce al mittente la prova evidente che il messaggio è stato consegnato al destinatario specificato;

‘frode’: ogni atto od omissione intenzionale che lede gli interessi finanziari dell’Unione, relativamente all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti o alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico;



'periodo di attuazione': il periodo di attuazione delle attività facenti parte dell'azione, come indicato all'art. I.2.2;

'costi indiretti': costi che non sono costi specifici connessi direttamente all'attuazione dell'azione e quindi non direttamente riconducibili a essa. Non possono comprendere costi che sia possibile identificare o dichiarare come costi diretti ammissibili;

'irregolarità': ogni inosservanza di una disposizione del diritto dell'Unione derivante da un atto od omissione del beneficiario, che ha o avrebbe l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio dell'Unione;

'importo massimo della sovvenzione': il contributo massimo dell'UE all'azione, come stabilito all'articolo I.3.1;

'materiale preesistente': ogni materiale, documento, tecnologia o know-how presente prima che il beneficiario li utilizzi per ottenere un risultato nell'attuazione dell'azione;

'diritto preesistente': ogni diritto di proprietà industriale e intellettuale relativo a materiale preesistente; può consistere in un diritto di proprietà, diritto di licenza e/o diritto di utilizzo detenuto dal beneficiario o da altri terzi;

'persona collegata': ogni persona che ha il potere di rappresentare il beneficiario o di prendere decisioni per suo conto;

'data di inizio': la data in cui inizia l'attuazione dell'azione, stabilita all'articolo I.2.2;

'subappalto': un contratto di appalto ai sensi dell'articolo II.10 che ha per oggetto l'attuazione da parte di terzi di prestazioni facenti parte dell'azione descritta all'Allegato II.

'errore sostanziale': inosservanza di una disposizione di una convenzione derivante da un atto od omissione che determina o potrebbe determinare una perdita per il bilancio dell'Unione;

'periodo di attuazione': il periodo di attuazione delle attività facenti parte dell'azione, come indicato all'articolo I.2.2;



ARTICOLO II.2 — OBBLIGHI GENERALI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario:

- a) è responsabile della realizzazione dell'*azione* conformemente alla convenzione;
- b) deve adempiere ogni obbligo giuridico cui è vincolato ai sensi del diritto dell'Unione, internazionale e nazionale applicabile;
- c) deve comunicare immediatamente alla Commissione ogni evento o circostanza di cui sia consapevole, che possa essere tale da condizionare o ritardare la realizzazione dell'*azione*;
- d) deve comunicare immediatamente alla Commissione:
 - i) qualsiasi variazione della propria situazione giuridica, finanziaria, organizzativa o proprietaria e qualsiasi variazione della propria denominazione o ragione sociale, indirizzo o rappresentante legale;
 - ii) qualsiasi variazione della condizione giuridica, finanziaria, organizzativa o proprietaria dei propri enti affiliati e qualsiasi variazione della loro denominazione o ragione sociale, indirizzo o rappresentante legale.

ARTICOLO II.3 — COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

II.3.1 Forma e mezzi di comunicazione

Ogni comunicazione relativa alla convenzione o alla sua attuazione deve:

- a) essere effettuata per iscritto (su supporto cartaceo o in forma elettronica);
- b) riportare il numero della convenzione; e
- c) essere inviata conformemente alle indicazioni fornite all'articolo I.6.

Se una parte chiede la conferma scritta di una comunicazione elettronica entro un termine ragionevole, il mittente deve fornire quanto prima possibile la versione cartacea firmata della comunicazione originale.

II.3.2 Data delle comunicazioni

Ogni comunicazione è considerata effettuata alla data in cui è ricevuta dalla parte ricevente, salvo qualora la convenzione stabilisca che la comunicazione è considerata effettuata alla data di invio della comunicazione.

La posta elettronica è considerata ricevuta dalla parte ricevente alla data di invio del messaggio di posta elettronica, purché questo sia inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato



all'articolo I.6. La parte mittente deve essere in grado di comprovare la data di invio. Se la parte mittente riceve un messaggio di mancato recapito, deve provvedere con ogni mezzo a garantire che l'altra parte riceva effettivamente la comunicazione per posta elettronica o posta. In tal caso la parte mittente non è considerata inadempiente all'obbligo di inviare tale comunicazione entro un termine stabilito.

La corrispondenza inviata alla Commissione tramite il servizio postale o corriere è considerata ricevuta dalla Commissione alla data alla quale è registrata dal servizio di cui all' articolo I.6.2.

Le *comunicazioni formali* sono considerate ricevute dalla parte ricevente alla data di ricevimento indicata nella prova pervenuta alla parte mittente che il messaggio è stato recapitato al destinatario.

ARTICOLO II.4 — RESPONSABILITÀ PER DANNI

II.4.1 La Commissione non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni arrecati o subiti dal beneficiario, ivi compresi gli eventuali danni arrecati a terzi in conseguenza o nel corso dell'attuazione dell'*azione*.

II.4.2 Tranne in caso di *forza maggiore*, il beneficiario deve risarcire la Commissione per tutti i danni da essa subiti in conseguenza dell'attuazione dell'*azione* o perché l'*azione* non è stata attuata in piena conformità con la convenzione.

ARTICOLO II.5 — CONFLITTO D'INTERESSI

II.5.1 Il beneficiario deve adottare tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni di *conflitto d'interessi*.

II.5.2 Il beneficiario deve comunicare senza indugio alla Commissione ogni situazione che costituisca o che possa condurre a un *conflitto d'interessi*. Deve adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per correggere la situazione.

La Commissione ha il diritto di accertare che i provvedimenti adottati siano idonei e può esigere l'adozione di provvedimenti supplementari entro un termine stabilito.



ARTICOLO II.6 — OBBLIGO DI RISERVATEZZA

- II.6.1** Durante tutta l'attuazione dell'*azione* e per un periodo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo, le parti devono trattare con riservatezza le *informazioni e documenti riservati*.
- II.6.2** Le parti possono utilizzare *informazioni e documenti riservati* per motivi diversi dall'adempimento degli obblighi nell'ambito della convenzione soltanto con il previo consenso scritto dell'altra parte.
- II.6.3** Gli obblighi di riservatezza non si applicano se:
- la parte divulgatrice acconsente a sollevare l'altra parte da tali obblighi;
 - le *informazioni o documenti riservati* diventano di pubblico dominio per causa che non costituisce violazione degli obblighi di riservatezza;
 - la divulgazione delle *informazioni o documenti riservati* è imposta dalla legge.

ARTICOLO II.7 — TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

II.7.1 Trattamento dei dati personali da parte della Commissione

Tutti i dati personali che figurano nella convenzione devono essere trattati dalla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 e al Regolamento (UE) 2016/679 a partire dalla sua entrata in vigore a Maggio 2018¹.

I dati in questione devono essere trattati dal responsabile del trattamento dei dati indicato all'articolo I.6.1 ai soli fini dell'attuazione, della gestione e del controllo della convenzione o della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, comprese le verifiche, audit e indagini a norma dell'articolo II.27.

¹ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.



Il beneficiario ha diritto di accesso ai propri dati personali e il diritto di chiederne la rettifica. A tal fine, deve inviare eventuali richieste relative al trattamento dei propri dati personali al responsabile del trattamento dei dati indicato all'articolo I.6.1.

Il beneficiario può rivolgersi in qualsiasi momento al Garante europeo della protezione dei dati.

II.7.2 Trattamento dei dati personali da parte del beneficiario

Il beneficiario deve trattare i dati personali nell'ambito della convenzione conformemente al diritto dell'Unione e nazionale vigente in materia di protezione dei dati (compresi gli obblighi di autorizzazione o di notifica).

Il beneficiario può concedere al proprio personale l'accesso solo ai dati strettamente necessari ai fini dell'attuazione, della gestione e del controllo della convenzione.

Il beneficiario deve adottare opportune misure tecniche e organizzative di sicurezza, considerati i rischi intrinseci al trattamento e alla natura dei dati personali in questione, al fine di:

- a) evitare che persone non autorizzate accedano ai sistemi informatici utilizzati per trattare i dati personali, in particolare:
 - i. qualunque forma non autorizzata di lettura, riproduzione, alterazione o rimozione dei supporti di memorizzazione;
 - ii. qualsiasi immissione non autorizzata di dati nonché ogni divulgazione, alterazione o cancellazione non autorizzata di dati personali memorizzati;
 - iii. ogni utilizzo da parte di persone non autorizzate dei sistemi di trattamento dei dati mediante le infrastrutture di trasmissione di dati;
- b) assicurare che le persone autorizzate a utilizzare un sistema di trattamento dei dati possano accedere esclusivamente ai dati personali per i quali è stato loro accordato il diritto di accesso;
- c) registrare quali dati personali sono stati comunicati, quando e a chi;
- d) assicurare che il trattamento di dati personali per conto di terzi sia effettuato soltanto secondo le modalità prescritte dalla Commissione;
- e) assicurare che nel corso delle operazioni di comunicazione di dati personali e durante il trasporto dei supporti di memorizzazione i dati non possano essere letti, copiati o cancellati senza autorizzazione;
- f) strutturare la propria organizzazione interna in modo da soddisfare le particolari esigenze di protezione dei dati.



ARTICOLO II.8 — VISIBILITÀ DEL FINANZIAMENTO DELL'UNIONE

II.8.1 Informazioni sul finanziamento dell'Unione e utilizzo del simbolo dell'Unione europea

Salvo diversamente richiesto o convenuto dalla Commissione, ogni comunicazione o pubblicazione inerente all'*azione* realizzata dal beneficiario, anche in occasione di conferenze e seminari o inclusa in materiali informativi o promozionali (opuscoli, volantini, manifesti, presentazioni, elettronicamente ecc.), deve:

- a) riportare l'indicazione che l'*azione* beneficia del finanziamento dell'Unione; ed
- b) esporre il simbolo dell'Unione europea.

Quando è esposto insieme ad un altro logo, deve essere dato opportuno rilievo al simbolo dell'Unione europea.

L'obbligo di esporre il simbolo dell'Unione europea non conferisce al beneficiario il diritto di utilizzo esclusivo. Il beneficiario non può appropriarsi del simbolo dell'Unione europea o di analogo marchio o logo, né mediante registrazione né mediante altri mezzi.

Ai fini del primo, secondo e terzo comma e alle condizioni ivi stabilite, il beneficiario può utilizzare il simbolo dell'Unione europea senza aver preliminarmente ottenuto l'autorizzazione della Commissione.

II.8.2 Dichiarazioni di non responsabilità della Commissione

Ogni comunicazione o pubblicazione inerente all'*azione* realizzata dal beneficiario, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, deve riportare l'indicazione che:

- a) le opinioni espresse sono esclusivamente quelle dell'autore; e che
- b) la Commissione non è responsabile dell'eventuale utilizzo delle informazioni contenute in tale comunicazione o pubblicazione.

ARTICOLO II.9 — DIRITTI PREESISTENTI E PROPRIETÀ E UTILIZZO DEI RISULTATI (COMPRESI I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE)

II.9.1 Proprietà dei risultati da parte del beneficiario

Il beneficiario mantiene la proprietà dei risultati dell'*azione*, compresi i diritti di proprietà industriale e intellettuale, nonché delle relazioni e degli altri documenti a essa attinenti, salvo diversamente disposto dalla convenzione.



II.9.2 Diritti preesistenti

Se la Commissione invia al beneficiario una richiesta scritta specificando quali risultati intende utilizzare, il beneficiario deve:

- a) redigere un elenco che specifica tutti i *diritti preesistenti* inclusi nei risultati in questione; e
- b) trasmetterlo alla Commissione al più tardi insieme alla richiesta di pagamento del saldo.

Il beneficiario deve assicurarsi di disporre, o che i propri enti affiliati dispongano, di tutti i diritti di utilizzare eventuali *diritti preesistenti* durante l'attuazione della convenzione.

II.9.3 Diritti di utilizzo dei risultati e dei diritti preesistenti da parte dell'Unione

Il beneficiario concede all'Unione il diritto di utilizzare i risultati dell'*azione* per le finalità seguenti:

- a) finalità proprie, in particolare messa a disposizione di persone che lavorano per la Commissione, altre istituzioni, agenzie e organismi dell'Unione e istituzioni degli Stati membri, nonché copia e riproduzione integrale o parziale e in numero illimitato di esemplari;
- b) riproduzione: il diritto di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, parziale o integrale, dei risultati con qualsiasi mezzo (meccanico, digitale o altro) e in qualsiasi forma;
- c) comunicazione al pubblico: il diritto di autorizzare qualsiasi esposizione, esecuzione o comunicazione al pubblico, via cavo o wireless, compresa la messa a disposizione del pubblico dei risultati in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; questo diritto comprende anche la comunicazione e la trasmissione via cavo o via satellite;
- d) distribuzione: il diritto di autorizzare ogni forma di distribuzione al pubblico dei risultati o di copie dei risultati;
- e) adattamento: il diritto di modificare i risultati;
- f) traduzione;
- g) il diritto di memorizzare e archiviare i risultati conformemente alle norme in materia di gestione dei documenti applicabili alla Commissione, compresa la digitalizzazione o conversione del formato a fini di conservazione o di nuovo utilizzo;
- h) ove i risultati siano documenti, il diritto di autorizzare il riutilizzo dei documenti in conformità della decisione 2011/833/UE della Commissione, del 12 dicembre 2011, relativa al riutilizzo dei documenti della Commissione, se tale decisione è applicabile e se i documenti rientrano nel suo campo di applicazione e non sono esclusi da nessuna delle sue



disposizioni. Ai fini della presente disposizione, i termini “riutilizzo” e “documento” si intendono come definiti dalla decisione 2011/833/UE.

I summenzionati diritti di utilizzo possono essere ulteriormente specificati nelle Condizioni Speciali.

Ulteriori diritti di utilizzo dell’Unione possono essere previsti dalle Condizioni Speciali.

Il beneficiario deve garantire all’Unione il diritto di utilizzare tutti gli eventuali *diritti preesistenti* inclusi nei risultati dell’azione. I *diritti preesistenti* devono essere utilizzati per le stesse finalità e alle stesse condizioni applicabili ai diritti di utilizzo dei risultati dell’azione, salvo diversamente disposto dalle Condizioni Speciali.

Le informazioni sul titolare del diritto di proprietà devono essere inserite nei casi in cui il risultato è divulgato dall’Unione. La dicitura deve essere così formulata: “© – anno – nome del titolare del diritto di proprietà. Tutti i diritti riservati. Concessi in licenza con condizioni all’UE”.

La concessione alla Commissione di diritti di utilizzo da parte del beneficiario non incide sui propri obblighi di riservatezza a norma dell’articolo II.6, né sull’obbligo del beneficiario a norma dell’articolo II.2

ARTICOLO II.10 — AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI NECESSARI PER L’ATTUAZIONE DELL’AZIONE

II.10.1 Se l’attuazione dell’azione richiede l’aggiudicazione da parte del beneficiario di appalti di forniture, lavori o servizi, esso deve aggiudicare l’appalto all’offerta più vantaggiosa o, se del caso, all’offerta che presenta il prezzo più basso, evitando ogni *conflitto d’interessi*.

Il beneficiario deve garantire che la Commissione, la Corte dei conti europea e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possano esercitare i loro diritti ai sensi dell’articolo II.27 anche nei confronti dei contraenti del beneficiario.

II.10.2 Il beneficiario che agisce in qualità “amministrazione aggiudicatrice” ai sensi della direttiva 2014/24/UE² o “ente aggiudicatore” ai sensi della direttiva 2014/25/UE³ deve rispettare le norme nazionali applicabili in materia di appalti pubblici.

² Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.



Il beneficiario deve provvedere ad applicare nei confronti dei contraenti le condizioni che si applicano ad esso stesso a norma degli articoli II.4, II.5, II.6 e II.9.

II.10.3 Il beneficiario resta l'unico responsabile della realizzazione dell'*azione* e del rispetto della Convenzione.

II.10.4 Se il beneficiario viola i propri obblighi ai sensi dell'articolo II.10.1, i costi relativi al contratto in questione saranno considerati inammissibili a norma dell'articolo II.19.2, lettere c), d) ed e).

Se il beneficiario viola i propri obblighi ai sensi dell'articolo II.10.2, la sovvenzione può essere ridotta conformemente all'articolo II.25.4.

ARTICOLO II.11 — SUBAPPALTO DI PRESTAZIONI PREVISTE DALL'AZIONE

II.11.1 Il beneficiario può subappaltare prestazioni previste dall'*azione*. In tal caso, deve garantire che, oltre alle condizioni stabilite all'articolo II.10, siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il subappalto non comprenda compiti fondamentali dell'*azione*;
- b) il ricorso al subappalto sia giustificato dalla natura dell'*azione* e da ciò che è necessario per la sua attuazione;
- c) i costi stimati del subappalto siano chiaramente identificabili nel budget previsto riportato nell'Allegato II;
- d) ogni ricorso al subappalto, se non previsto nell'Allegato II, sia comunicato dal beneficiario e approvato dalla Commissione. La Commissione può concedere l'approvazione:
 - i. prima di ogni ricorso al subappalto, se il beneficiario chiede un emendamento a norma dell'articolo II.13; oppure
 - ii. dopo il ricorso al subappalto, se quest'ultimo:
 - ha una giustificazione specifica nella relazione intermedia o finale di cui agli articoli I.4.3 e I.4.4; e

³ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.



- non comporta modifiche della Convenzione che potrebbero rimettere in discussione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violare il principio della parità di trattamento dei richiedenti;
- e) il beneficiario provvede ad applicare nei confronti dei subappaltatori le condizioni che si applicano ad esso stesso a norma dell'articolo II.8.

II.11.2 Se il beneficiario viola i propri obblighi ai sensi dell'articolo II.11.1, lettere a), b), c) o d), i costi relativi al contratto in questione saranno considerati inammissibili a norma dell'articolo II.19.2, lettera f).

Se il beneficiario viola il proprio obbligo ai sensi dell'articolo II.11.1, lettera e), la sovvenzione può essere ridotta conformemente all'articolo II.25.4.

ARTICOLO II.12 — SOSTEGNO FINANZIARIO A TERZI

II.12.1 Se, durante l'esecuzione dell'*azione*, il beneficiario deve erogare un sostegno finanziario a terzi, il beneficiario fornisce tale sostegno conformemente alle condizioni specificate nell'Allegato II. Tali condizioni prevedono che vengano indicate almeno le seguenti informazioni:

- a) l'importo massimo del sostegno finanziario. Tale importo non può superare Euro 60.000,00 per ciascuna parte terza, tranne se il sostegno finanziario è l'obiettivo primario dell'*azione* conformemente all'Allegato II;
- b) i criteri da applicare per determinare l'importo esatto del sostegno finanziario;
- c) i diversi tipi di attività che possono beneficiare del sostegno finanziario, sulla base di un elenco stabilito;
- d) le persone o categorie di persone che possono beneficiare del sostegno finanziario;
- e) i criteri di erogazione del sostegno finanziario.

II.12.2 In deroga all'articolo II.12.1, se il sostegno finanziario assume la forma di premio, il beneficiario deve erogare tale sostegno conformemente alle condizioni specificate nell'Allegato II. Tali condizioni prevedono che vengano indicate almeno le seguenti informazioni:

- a) le condizioni di partecipazione;
- b) i criteri di attribuzione;
- c) l'importo del premio;
- d) le modalità di versamento.



II.12.3 Il beneficiario deve provvedere ad applicare nei confronti dei terzi destinatari del sostegno finanziario le condizioni che si applicano ad esso stesso a norma degli articoli II.4, II.5, II.6, II.8, II.9 e II.27.

ARTICOLO II.13 — EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE

II.13.1 Ogni modifica della Convenzione deve essere effettuata per iscritto.

II.13.2 Una modifica non può avere per oggetto o per effetto quello di apportare alla Convenzione variazioni che rimetterebbero in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violerebbero il principio della parità di trattamento dei richiedenti.

II.13.3 Ogni richiesta di emendamento deve essere:

- a) debitamente giustificata;
- b) corredata degli idonei documenti giustificativi; e
- c) inviata all'altra parte in tempo utile prima che produca i suoi effetti, e in ogni caso un mese prima della scadenza del *periodo di attuazione*.

La lettera c) non si applica in casi debitamente giustificati dalla parte che richiede la modifica, previo accordo della controparte.

16

II.13.4 Nel caso in cui la sovvenzione sia in corso, il periodo indicato all'articolo I.2.2 non può essere esteso attraverso un emendamento.

II.13.5 Gli emendamenti entrano in vigore alla data della firma dell'ultima parte o alla data di approvazione della richiesta di modifica.

Le modifiche diventano effettive alla data convenuta dalle parti o, in mancanza di una data concordata, alla data di entrata in vigore dell'emendamento.

ARTICOLO II.14 — CESSIONE DEL CREDITO A TERZI

II.14.1 Il beneficiario non può cedere a terzi alcuna propria pretesa pecuniaria nei confronti della Commissione, tranne nei casi debitamente giustificati e approvati dalla Commissione sulla base di una richiesta scritta formulata dal beneficiario.



Se la Commissione non accetta la cessione o le relative condizioni non vengono rispettate, la cessione non produce alcun effetto nei suoi confronti.

II.14.2 In nessun caso detta cessione solleva il beneficiario dai propri obblighi nei confronti della Commissione.

ARTICOLO II.15 — FORZA MAGGIORE

II.15.1 La parte che si trova in una situazione di *forza maggiore* ne deve dare *comunicazione formale* all'altra parte senza indugio, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale situazione o evento.

II.15.2 Le parti devono adottare tutte le misure necessarie per limitare i danni conseguenti a situazioni di *forza maggiore* e devono fare del loro meglio per riprendere non appena possibile l'attuazione dell'*azione*.

II.15.3 La parte che si trova in una situazione di *forza maggiore* non può essere considerata inadempiente se non ha potuto rispettare i propri obblighi derivanti dalla Convenzione a causa di *forza maggiore*.

ARTICOLO II.16 — SOSPENSIONE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE

II.16.1 Sospensione dell'attuazione da parte del beneficiario

Il beneficiario può sospendere l'attuazione dell'*azione* o di qualsivoglia sua parte se circostanze eccezionali rendono impossibile o eccessivamente difficoltosa tale attuazione, in particolare nelle situazioni di *forza maggiore*.

Il beneficiario deve informare immediatamente la Commissione, indicando:

- a) i motivi della sospensione, riportando precisazioni sulla data o il periodo in cui si sono verificate le circostanze eccezionali; e
- b) la data prevista di ripresa.

Non appena le circostanze consentono al beneficiario di riprendere l'attuazione dell'*azione*, il beneficiario deve informare immediatamente la Commissione e presentare una richiesta di emendamento della Convenzione a norma dell'articolo II.16.3. Tale obbligo non vige se si procede alla risoluzione della Convenzione o della partecipazione di un beneficiario conformemente all'articolo II.17.1 o all'articolo II.17.2.1, lettera b) o c).



II.16.2 Sospensione dell'attuazione da parte della Commissione

II.16.2.1 Motivi di sospensione

La Commissione può sospendere l'attuazione dell'*azione* o di qualsivoglia sua parte nei seguenti casi:

- a) se la Commissione è in possesso di prove che il beneficiario ha commesso *errori sostanziali, irregolarità o frodi* nel corso della procedura di attribuzione o dell'attuazione della Convenzione, oppure se il beneficiario non adempie ai propri obblighi nell'ambito della Convenzione;
- b) se la Commissione è in possesso di prove che il beneficiario ha commesso errori sistemici o ricorrenti, *irregolarità, frodi* o grave violazione degli obblighi nell'ambito di altre sovvenzioni finanziate dall'Unione o dalla Comunità europea dell'energia atomica ("Euratom") attribuite al beneficiario a condizioni analoghe, e tali errori, *irregolarità, frodi* o violazione hanno un'incidenza rilevante sulla presente sovvenzione; oppure
- c) se la Commissione sospetta che il beneficiario abbia commesso *errori sostanziali, irregolarità, frodi* o violazione degli obblighi nel corso della procedura di attribuzione o dell'attuazione della Convenzione e ha necessità di verificare se siano stati effettivamente commessi.

II.16.2.2 Procedura di sospensione

Fase 1 - Prima di sospendere l'attuazione dell'*azione*, la Commissione deve inviare al beneficiario una *comunicazione formale*

- a) con la quale lo informa circa:
 - i. la sua intenzione di sospendere l'attuazione;
 - ii. i motivi della sospensione;
 - iii. le condizioni necessarie per riprendere l'attuazione, nei casi di cui all'articolo II.16.2.1, lettere a) e b); e
- b) lo invita a presentare osservazioni entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione formale.

Fase 2 - Se la Commissione non riceve osservazioni oppure se decide di proseguire la procedura nonostante le osservazioni ricevute, essa deve inviare al beneficiario una *comunicazione formale* con la quale lo informa circa:

- a) la sospensione dell'attuazione;
- b) i motivi della sospensione; e
- c) le condizioni definitive per riprendere l'attuazione, nei casi di cui all'articolo II.16.2.1, lettere a) e b); oppure



- d) la data indicativa di completamento della necessaria verifica nel caso di cui all'articolo II.16.2.1, lettera c).

La sospensione diventa effettiva il giorno in cui il beneficiario riceve la *comunicazione formale*, oppure a una data successiva ivi indicata.

Altrimenti, la Commissione deve inviare al beneficiario una *comunicazione formale* con la quale lo informa che non intende continuare la procedura di sospensione.

II.16.2.3 Ripresa dell'attuazione

Per riprendere l'attuazione, il beneficiario deve soddisfare quanto prima le condizioni comunicate e informare la Commissione dei progressi compiuti al riguardo.

Se sono soddisfatte le condizioni per la ripresa dell'attuazione oppure sono state svolte le necessarie verifiche, la Commissione deve inviare al beneficiario una *comunicazione formale*

- a) con la quale lo informa che sono soddisfatte le condizioni per la revoca della sospensione; e
- b) con la quale gli chiede di presentare una richiesta di emendamento della Convenzione a norma dell'articolo II.16.3. Tale obbligo non vige se si procede alla risoluzione della Convenzione conformemente all'articolo II.17.1 o all'articolo II.17.2.1, lettera b), f) o g).

II.16.3 Effetti della sospensione

Se si può riprendere l'attuazione dell'*azione* e non si è proceduto alla risoluzione della Convenzione, quest'ultima deve essere modificata a norma dell'articolo II.13 per:

- a) fissare la data alla quale deve riprendere l'attuazione dell'*azione*;
- b) prorogare la durata dell'*azione*; e
- c) apportare le altre modifiche necessarie per adeguare l'*azione* alla nuova situazione.

La sospensione è revocata con effetto dalla data di ripresa fissata nell'emendamento. Tale data può essere anteriore a quella di entrata in vigore dell'emendamento.

I costi sostenuti durante il periodo di sospensione inerenti all'attuazione dell'*azione* sospesa o della parte di azione sospesa non possono essere rimborsati né coperti dalla sovvenzione.

La sospensione dell'attuazione dell'*azione* non pregiudica il diritto della Commissione di procedere alla risoluzione della Convenzione a norma dell'articolo II.17.2, di ridurre la



sovvenzione o di recuperare importi erogati indebitamente, a norma rispettivamente dell'articolo II.25.4 e dell'articolo II.26.

Una parte non può chiedere risarcimenti per la sospensione a opera dell'altra parte.

ARTICOLO II.17 — RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

II.17.1 Risoluzione della Convenzione da parte del beneficiario

Il beneficiario può procedere alla risoluzione della Convenzione.

A tal fine, il beneficiario deve inviare alla Commissione una *comunicazione formale* precisando:

- a) i motivi della risoluzione; e
- b) la data alla quale la risoluzione diventa effettiva. Tale data deve essere successiva alla *comunicazione formale*.

Se il beneficiario non indica i motivi della risoluzione o se la Commissione ritiene che i motivi adottati non giustifichino la risoluzione, si ritiene che la Convenzione sia stata risolta in maniera impropria.

La risoluzione diventa effettiva alla data indicata nella *comunicazione formale*.

II.17.2 Risoluzione della Convenzione da parte della Commissione

II.17.2.1 Motivi della risoluzione

La Commissione può procedere alla risoluzione della Convenzione se:

- a) nella situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o proprietaria del beneficiario interviene un cambiamento che può incidere sostanzialmente sull'attuazione della Convenzione oppure rimette in discussione la decisione di attribuzione della sovvenzione;
- b) il beneficiario non attua l'*azione* conformemente all'Allegato II o se il beneficiario non adempie ad un altro obbligo sostanziale previsto dalla Convenzione;
- c) l'attuazione dell'*azione* è ostacolata o sospesa a causa di *forza maggiore* o di circostanze eccezionali e:
 - i. la ripresa è impossibile; oppure
 - ii. le necessarie modifiche della Convenzione sono tali da rimettere in discussione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violare il principio della parità di trattamento dei candidati;



- d) il beneficiario o qualsivoglia persona che assume la responsabilità illimitata per i debiti del beneficiario si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere a) e b), del Regolamento Finanziario⁴;
- e) il beneficiario o qualsivoglia *persona collegata* si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere c), d), e) o f), o all'articolo 106, paragrafo 2, del Regolamento Finanziario;
- f) la Commissione è in possesso di prove che il beneficiario o qualsivoglia *persona collegata* ha commesso *errori sostanziali, irregolarità o frodi* nel corso della procedura di attribuzione o dell'attuazione della Convenzione, compreso il caso di presentazione da parte del beneficiario o *persona collegata* di informazioni mendaci o di mancata presentazione delle informazioni richieste;
- g) la Commissione è in possesso di prove che il beneficiario ha commesso errori sistemici o ricorrenti, *irregolarità, frodi* o grave violazione degli obblighi nell'ambito di altre sovvenzioni dell'Unione o dell'Euratom attribuitegli a condizioni analoghe, e tali errori, *irregolarità, frodi* o violazioni hanno un'incidenza rilevante sulla presente sovvenzione; oppure
- h) la Commissione ha inviato al beneficiario una *comunicazione formale* per invitarlo a interrompere la partecipazione del suo ente affiliato in quanto quest'ultimo si trova in una delle situazioni di cui alle lettere e), f) o g) e il beneficiario non ha richiesto un emendamento finalizzato alla interruzione della partecipazione dell'ente e alla riassegnazione dei suoi compiti.

II.17.2.2 Procedura di risoluzione

Fase 1 — Prima di procedere alla risoluzione della Convenzione, la Commissione deve inviare al beneficiario una *comunicazione formale*:

- a) con la quale lo informa circa:
 - i. la sua intenzione di procedere alla risoluzione;
 - ii. i motivi della risoluzione; e

⁴ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.



- b) lo invita, entro 45 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione formale, a:
- i. presentare osservazioni; e
 - ii. nel caso di cui all'articolo II.17.2.1, lettera b), informare la Commissione in merito alle misure volte ad assicurare il rispetto degli obblighi previsti dalla Convenzione.

Fase 2 — Se la Commissione non riceve osservazioni oppure se decide di proseguire la procedura nonostante le osservazioni ricevute, essa invierà al beneficiario una *comunicazione formale* con la quale lo informa della risoluzione e della data alla quale questa diventa effettiva.

Altrimenti, la Commissione deve inviare al beneficiario una *comunicazione formale* con la quale lo informa che non intende procedere con la risoluzione.

La risoluzione diventa effettiva:

- a) per le risoluzioni a norma dell'articolo II.17.2.1, lettere a), b) e d): alla data indicata nella *comunicazione formale* di risoluzione di cui al secondo comma (fase 2 di cui sopra);
- b) per le risoluzioni a norma dell'articolo II.17.2.1, lettere c), e), f), g) e h): il giorno successivo alla data di ricevimento da parte del beneficiario della *comunicazione formale* di risoluzione di cui al secondo comma (fase 2 di cui sopra).

II.17.3 Effetti della risoluzione

II.17.3.1 Effetti della risoluzione della Convenzione

Entro 60 giorni di calendario dalla data in cui la risoluzione diventa effettiva, il beneficiario deve presentare la richiesta di pagamento del saldo conformemente all'articolo I.4.4.

Se la Commissione non riceve la richiesta di pagamento del saldo entro il termine di cui sopra, sono rimborsati o coperti dalla sovvenzione solo i costi inclusi in una relazione tecnica approvata e, se pertinente, in un rendiconto finanziario approvato.

Se la Convenzione è oggetto di risoluzione a opera della Commissione perché il beneficiario ha violato l'obbligo di presentare la richiesta di pagamento, il beneficiario non può presentare alcuna richiesta di pagamento dopo la risoluzione. In tal caso si applica il secondo comma.



La Commissione calcola l'importo definitivo della sovvenzione conformemente all'articolo II.25 e il saldo conformemente all'articolo I.4.5 sulla base delle relazioni presentate. Sono rimborsati o coperti dalla sovvenzione solo i costi sostenuti prima che la risoluzione diventi effettiva. I costi relativi a contratti da eseguire solo dopo la risoluzione non sono presi in considerazione né sono rimborsati o coperti dalla sovvenzione.

La Commissione ha facoltà di ridurre la sovvenzione conformemente all'articolo II.25.4 in caso di:

- a) risoluzione impropria della Convenzione a opera del beneficiario ai sensi dell'articolo II.17.1; oppure
- b) risoluzione della Convenzione a opera della Commissione per uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo II.17.2.1, lettere b), e), f), g) e h).

Una parte non può richiedere risarcimenti per la risoluzione della Convenzione a opera dell'altra parte.

Dopo la risoluzione, gli obblighi del beneficiario continuano ad essere applicabili, in particolare quelli di cui agli articoli I.4, II.6, II.8, II.9, II.14, II.27 e ogni altra disposizione delle Condizioni Speciali relativa all'utilizzo dei risultati.

ARTICOLO II.18 — DIRITTO APPLICABILE, COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE E DECISIONI ESECUTIVE

II.18.1 La Convenzione è disciplinata dal diritto dell'Unione applicabile, integrato, ove necessario, dal diritto belga.

II.18.2 A norma dell'articolo 272 del TFUE, il Tribunale o, in seconda istanza, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza esclusiva in materia di controversie tra l'Unione e qualsivoglia beneficiario relative all'interpretazione, all'applicazione o alla validità della Convenzione, se non componibili mediante negoziato.

II.18.3 Conformemente all'articolo 299 del TFUE, ai fini del recupero ai sensi dell'articolo II.26, la Commissione può adottare una decisione esecutiva per imporre obblighi pecuniari a persone che non siano gli Stati.

Contro tale decisione può essere proposto un ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, a norma dell'articolo 263 del TFUE.



PARTE B — DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO II.19 — COSTI AMMISSIBILI

II.19.1 Condizioni di ammissibilità dei costi

Per *costi ammissibili* dell'azione si intendono i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario e rispondenti ai seguenti criteri:

- a) sono sostenuti durante il *periodo di attuazione*, fatta eccezione per i costi inerenti alla richiesta di pagamento del saldo e ai relativi documenti giustificativi di cui all'articolo I.4.4;
- b) sono indicati nel budget previsto, riportato nell'Allegato II;
- c) sono sostenuti in relazione all'azione come descritta nell'Allegato II e sono necessari per la sua attuazione;
- d) sono identificabili e verificabili, in particolare sono iscritti nei registri contabili del beneficiario e sono determinati secondo i principi contabili vigenti nello Stato in cui ha sede il beneficiario e secondo le prassi consuete di contabilità analitica del beneficiario stesso;
- e) soddisfano le disposizioni della legislazione tributaria e sociale applicabili; e
- f) sono ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza.

II.19.2 Costi diretti ammissibili

Per essere ammissibili, i *costi diretti* dell'azione devono soddisfare le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo II.19.1.

In particolare, sono considerati *costi diretti* ammissibili le seguenti categorie di costi, purché soddisfino le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo II.19.1 nonché le condizioni di seguito elencate:

- a) i costi del personale impegnato nell'azione in forza di un contratto di lavoro subordinato con il beneficiario o di un atto di nomina equivalente, purché tali costi corrispondano alla normale prassi retributiva del beneficiario.

Tali costi comprendono le retribuzioni reali più gli oneri sociali e gli altri costi stabiliti dalla legge inclusi nella remunerazione; possono inoltre comprendere retribuzioni aggiuntive, tra cui pagamenti sulla base di contratti integrativi a prescindere dalla natura dei contratti stessi, purché i pagamenti siano effettuati in modo coerente ogniqualvolta sia richiesto lo stesso tipo di attività o di consulenza, indipendentemente dalla fonte di finanziamento cui si attinge.



Anche i costi inerenti a persone fisiche impegnate in forza di un contratto con il beneficiario diverso da un contratto di lavoro subordinato o distaccate presso il beneficiario da un terzo a titolo oneroso possono essere inclusi nei suddetti costi del personale, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- i. la persona lavori in condizioni simili a quelle di un dipendente (in particolare per quanto riguarda il modo in cui viene organizzato il lavoro, le attività svolte e i locali in cui esse sono svolte);
 - ii. il risultato dell'attività appartenga al beneficiario (salvo, in via eccezionale, quanto diversamente concordato); e
 - iii. i costi non si differenzino significativamente dai costi del personale che svolge mansioni analoghe in forza di un contratto di lavoro subordinato con il beneficiario;
- b) le spese di viaggio e le relative indennità di soggiorno, purché tali costi corrispondano alle prassi consuete del beneficiario in materia di trasferte;
- c) i costi di ammortamento delle attrezzature o di altri beni (nuovi o di seconda mano), come riportati nella contabilità del beneficiario, purché il bene:
- i. sia ammortizzato secondo le norme contabili internazionali e le consuete prassi contabili del beneficiario; e
 - ii. sia stato acquistato conformemente all'articolo II.10.1, se l'acquisto è avvenuto entro la fine del *periodo di attuazione*.

Sono inoltre ammissibili i costi di noleggio o locazione finanziaria di attrezzature o altri beni, purché tali costi non superino i costi di ammortamento di attrezzature o beni analoghi ed escludano eventuali oneri finanziari.

Può essere presa in considerazione per la determinazione dei costi ammissibili soltanto la quota dei costi di ammortamento, noleggio o locazione finanziaria delle attrezzature corrispondente al *periodo di attuazione* e al tasso di effettivo utilizzo ai fini dell'*azione*. In deroga, le Condizioni Speciali possono stabilire che sia ammissibile il costo integrale di acquisto delle attrezzature, ove giustificato dalla natura dell'*azione* e dal contesto di utilizzo delle attrezzature o dei beni;

- d) i costi dei materiali di consumo e delle forniture, purché:
- i. siano acquistati conformemente all'articolo II.10.1; e
 - ii. siano destinati direttamente all'*azione*;
- e) i costi derivanti direttamente dalle prescrizioni della Convenzione (diffusione di informazioni, valutazione specifica dell'*azione*, audit, traduzioni, riproduzione), compresi i costi delle garanzie finanziarie richieste, purché i corrispondenti servizi siano acquistati conformemente all'articolo II.10.1;



- f) i costi derivanti da *subappalti* ai sensi dell'articolo II.11, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo II.11.1, lettere a), b), c) e d);
- g) i costi del sostegno finanziario a terzi ai sensi dell'articolo II.12, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite in tale articolo;
- h) diritti, imposte e oneri versati dal beneficiario, in particolare l'imposta sul valore aggiunto (IVA), purché siano compresi nei *costi diretti* ammissibili e salvo diversamente specificato nella Convenzione.

II.19.3 Costi indiretti ammissibili

Per essere ammissibili, i *costi indiretti* dell'azione devono rappresentare una giusta quota delle spese generali del beneficiario e soddisfare le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo II.19.1.

Salvo diversamente disposto all'articolo I.3.2, i *costi indiretti* ammissibili devono essere dichiarati sulla base del tasso fisso del 7% dei *costi diretti* ammissibili totali.

II.19.4 Costi non ammissibili

In aggiunta ad ogni altro costo che non rispetti le condizioni di cui all'articolo II.19.1, non possono essere considerati ammissibili i seguenti costi:

- a) la remunerazione del capitale e i dividendi versati dal beneficiario;
- b) i debiti e gli oneri di servizio del debito;
- c) gli accantonamenti per perdite o debiti;
- d) gli interessi passivi;
- e) i crediti dubbi;
- f) le perdite connesse alle operazioni di cambio;
- g) i costi dei bonifici effettuati dalla Commissione addebitati dalla banca del beneficiario;
- h) i costi dichiarati dal beneficiario nell'ambito di un'altra azione destinataria di una sovvenzione finanziata dal bilancio dell'Unione, ivi comprese le sovvenzioni attribuite da uno Stato membro e finanziate dal bilancio dell'Unione e le sovvenzioni attribuite da organismi diversi dalla Commissione ai fini dell'esecuzione del bilancio dell'Unione. In particolare, se il beneficiario riceve una sovvenzione di funzionamento finanziata dal bilancio dell'Unione o dell'Euratom, non può dichiarare costi indiretti per il periodo o i periodi coperti dalla sovvenzione di funzionamento, a meno che il beneficiario non sia in grado di dimostrare che la sovvenzione di funzionamento non copre alcun costo dell'azione;
- i) i contributi in natura da parte di terzi;



- j) le spese eccessive o sconsiderate;
- k) l'IVA detraibile.

ARTICOLO II.20 — IDENTIFICABILITÀ E VERIFICABILITÀ DEGLI IMPORTI DICHIARATI

II.20.1 Dichiarazione dei costi e contributi

Il beneficiario deve dichiarare come costi ammissibili o come contributo richiesto:

- a) per i costi reali: i costi effettivamente sostenuti per l'azione;
- b) per i costi unitari o i contributi unitari: l'importo risultante dalla moltiplicazione dell'importo per unità stabilito nell'Allegato IV per il numero effettivo di unità utilizzate o prodotte;
- c) per i costi forfettari o i contributi forfettari: l'importo complessivo stabilito all'articolo I.3.2, subordinatamente alla corretta attuazione delle corrispondenti prestazioni o parte dell'azione come descritta nell'Allegato II;
- d) per i costi a tasso fisso o i contributi a tasso fisso: l'importo risultante dall'applicazione del tasso fisso stabilito all'articolo I.3.2;
- e) per i costi unitari dichiarati in base alle prassi consuete di contabilità analitica del beneficiario: l'importo risultante dalla moltiplicazione dell'importo per unità calcolato conformemente alle prassi consuete di contabilità analitica del beneficiario per il numero effettivo di unità utilizzate o prodotte;
- f) per i costi forfettari dichiarati in base alle prassi consuete di contabilità analitica del beneficiario: l'importo complessivo calcolato conformemente alle prassi consuete di contabilità analitica del beneficiario, subordinatamente alla corretta attuazione dei corrispondenti compiti o parte dell'azione;
- g) per i costi a tasso fisso dichiarati in base alle prassi consuete di contabilità analitica del beneficiario: l'importo risultante dall'applicazione del tasso fisso calcolato conformemente alle prassi consuete di contabilità analitica del beneficiario.

27

II.20.2 Registri e altra documentazione a sostegno dei costi e contributi dichiarati

Se gli viene richiesto nell'ambito dei controlli o delle revisioni contabili di cui all'articolo II.27, il beneficiario deve fornire:

- a) per i costi reali: i documenti giustificativi idonei a comprovare i costi dichiarati, quali contratti, fatture e registri contabili.

Inoltre, le consuete procedure di contabilità e di controllo interno del beneficiario devono consentire il raffronto diretto tra gli importi dichiarati e quelli riportati nella sua contabilità nonché quelli figuranti nei documenti giustificativi;



- b) per i costi unitari o i contributi unitari: i documenti giustificativi idonei a comprovare il numero di unità dichiarate.

Non occorre che il beneficiario identifichi i costi ammissibili reali coperti né che fornisca i documenti giustificativi, ad esempio i prospetti contabili, comprovanti l'importo dichiarato per unità;

- c) per i costi forfettari o i contributi forfettari: i documenti giustificativi idonei a comprovare la corretta attuazione dell'*azione*.

Non occorre che il beneficiario identifichi i costi ammissibili reali coperti né che fornisca i documenti giustificativi, ad esempio i prospetti contabili, comprovanti l'importo dichiarato come somma forfettaria;

- d) per i costi a tasso fisso o i contributi a tasso fisso: i documenti giustificativi idonei a comprovare i costi ammissibili o il contributo richiesto cui si applica il tasso fisso.

Non occorre che il beneficiario identifichi i costi ammissibili reali coperti né che fornisca i documenti giustificativi, ad esempio i prospetti contabili, comprovanti il tasso fisso applicato;

- e) per i costi unitari dichiarati in base alle prassi consuete di contabilità analitica del beneficiario: i documenti giustificativi idonei a comprovare il numero di unità dichiarate;

- f) per i costi forfettari dichiarati in base alle prassi consuete di contabilità analitica del beneficiario: i documenti giustificativi idonei a comprovare la corretta attuazione dell'*azione*;

- g) per i costi a tasso fisso dichiarati in base alle prassi consuete di contabilità analitica del beneficiario: i documenti giustificativi idonei a comprovare i costi ammissibili cui si applica il tasso fisso.

II.20.3 Condizioni di determinazione della conformità delle prassi di contabilità analitica

II.20.3.1 Nei casi di cui all'articolo II.20.2, lettere e), f) e g), non occorre che il beneficiario identifichi i costi ammissibili reali coperti; egli deve tuttavia assicurare che le prassi di contabilità analitica in base alle quali sono dichiarati i costi ammissibili soddisfino le condizioni seguenti:

- a) che le prassi di contabilità analitica seguite costituiscano le sue prassi consuete e siano applicate in modo coerente, in base a criteri oggettivi indipendenti dalla fonte di finanziamento;
- b) che i costi dichiarati possano essere raffrontati direttamente agli importi riportati nella sua contabilità generale; e
- c) che le categorie di costi utilizzate per la determinazione dei costi dichiarati escludano i costi non ammissibili o coperti da altre forme di sovvenzione a norma dell'articolo I.3.2.



II.20.3.2 Se previsto dalle Condizioni Speciali, il beneficiario può chiedere alla Commissione di valutare la conformità delle sue prassi consuete di contabilità analitica. Se così stabilito dalle Condizioni Speciali, la richiesta deve essere corredata del certificato di conformità delle prassi di contabilità analitica.

Tale certificato deve essere:

- a) rilasciato da un revisore contabile riconosciuto o, se il beneficiario è un organismo pubblico, da un pubblico funzionario competente e indipendente; e
- b) redatto conformemente all'Allegato VII.

Il documento deve certificare che le prassi di contabilità analitica del beneficiario in base alle quali sono dichiarati i costi ammissibili soddisfano le condizioni stabilite all'articolo II.20.3.1 e le condizioni aggiuntive eventualmente stabilite nelle Condizioni Speciali.

II.20.3.3 Se la Commissione ha confermato che le prassi consuete di contabilità analitica del beneficiario sono conformi, i costi dichiarati in base a tali prassi non possono essere messi in discussione ex post, purché:

- a) le prassi effettivamente seguite siano conformi a quelle approvate dalla Commissione; e
- b) il beneficiario non abbia nascosto nessuna informazione ai fini dell'approvazione delle prassi stesse.

ARTICOLO II.21 — AMMISSIBILITÀ DEI COSTI DEGLI ENTI AFFILIATI AL BENEFICIARIO

Se le Condizioni Speciali contemplano disposizioni relative agli enti affiliati al beneficiario, i costi sostenuti da un ente affiliato sono ammissibili, purché:

- a) soddisfino le stesse condizioni applicabili al beneficiario a norma degli articoli II.19 e II.20; e
- b) il beneficiario assicuri che le condizioni a esso applicabili a norma degli articoli II.4, II.5, II.6, II.8, II.10, II.11 e II.27 sono altresì applicabili all'ente.

ARTICOLO II.22 — TRASFERIMENTI DI BUDGET

Al beneficiario è consentito adeguare il budget riportato nell'Allegato II mediante trasferimenti tra le varie categorie di budget, purché l'azione venga realizzata come descritto nell'Allegato II. Tale adeguamento non richiede un emendamento alla Convenzione ai sensi dell'articolo II.13.



Tuttavia, il beneficiario non può aggiungere costi relativi ai *subappalti* non previsti nell'Allegato II, tranne qualora tali subappalti aggiuntivi siano approvati dalla Commissione a norma dell'articolo II.11.1, lettera d).

I primi due commi non si applicano agli importi sotto forma di somme forfetarie conformemente all'articolo I.3.2

ARTICOLO II.23 — INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

La Commissione può procedere alla risoluzione della Convenzione ai sensi dell'articolo II.17.2.1, lettera b), e può ridurre la sovvenzione ai sensi dell'articolo II.25.4 se il beneficiario:

- a) non ha presentato una richiesta di pagamento intermedio ovvero di pagamento del saldo corredata dei documenti indicati agli articoli I.4.3 o I.4.4 entro 60 giorni di calendario dalla scadenza del corrispondente periodo di rendicontazione; e
- b) omette di presentare la richiesta in questione entro 60 giorni di calendario dalla data di ricevimento del sollecito scritto inviato dalla Commissione.

ARTICOLO II.24 — SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI E DEL TERMINE DI PAGAMENTO

II.24.1 Sospensione dei pagamenti

II.24.1.1 Motivi della sospensione

La Commissione può sospendere in qualsiasi momento, integralmente o parzialmente, il pagamento del prefinanziamento, dei pagamenti intermedi ovvero il pagamento del saldo a favore del beneficiario, nei seguenti casi:

- a) se la Commissione è in possesso di prove che il beneficiario ha commesso *errori sostanziali, irregolarità o frodi* nel corso della procedura di attribuzione o dell'attuazione della Convenzione, oppure se il beneficiario non adempie i propri obblighi nell'ambito della Convenzione;
- b) se la Commissione è in possesso di prove che il beneficiario ha commesso errori sistemici o ricorrenti, *irregolarità, frodi* o grave violazione degli obblighi nell'ambito di altre sovvenzioni finanziate dall'Unione o dalla Comunità europea dell'energia atomica ("Euratom") attribuite al beneficiario a condizioni analoghe, e tali errori, *irregolarità, frodi* o violazione hanno un'incidenza rilevante sulla presente sovvenzione; oppure
- c) se la Commissione sospetta che il beneficiario abbia commesso *errori sostanziali, irregolarità, frodi* o violazione degli obblighi nel corso della procedura di



attribuzione o dell'attuazione della Convenzione e ha necessità di verificare se siano stati effettivamente commessi.

II.24.1.2 Procedura di sospensione

Fase 1 - Prima di sospendere i pagamenti, la Commissione deve inviare al beneficiario una *comunicazione formale*:

- a) con la quale lo informa circa:
 - i. la sua intenzione di sospendere i pagamenti;
 - ii. i motivi della sospensione;
 - iii. nei casi di cui all'articolo II.24.1.1, lettere a) e b), le condizioni che devono essere soddisfatte per la ripresa dei pagamenti; e
- b) lo invita a presentare osservazioni entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della *comunicazione formale*.

Fase 2 - Se la Commissione non riceve osservazioni oppure se decide di proseguire la procedura nonostante le osservazioni ricevute, deve inviare al beneficiario una *comunicazione formale* con la quale lo informa circa:

- a) la sospensione dei pagamenti;
- b) i motivi della sospensione;
- c) le condizioni definitive alle quali possono riprendere i pagamenti, nei casi di cui all'articolo II.24.1.1, lettere a) e b);
- d) la data indicativa di completamento della necessaria verifica, nel caso di cui all'articolo II.24.1.1, lettera c).

La sospensione diventa effettiva alla data di invio della *comunicazione formale* di sospensione da parte della Commissione (fase 2).

Altrimenti, la Commissione deve inviare al beneficiario una *comunicazione formale* con la quale lo informa che non intende continuare la procedura di sospensione.

II.24.1.3 Effetti della sospensione

Durante il periodo di sospensione dei pagamenti il beneficiario non ha facoltà di presentare richieste di pagamento e documenti giustificativi di cui agli articoli I.4.3 e I.4.4.

Le relative richieste di pagamento e i documenti giustificativi possono essere presentati appena possibile dopo la ripresa dei pagamenti o possono essere inclusi nella prima richiesta di pagamento prevista dopo la ripresa dei versamenti conformemente al calendario stabilito all'articolo I.4.1.



La sospensione dei pagamenti non pregiudica il diritto del beneficiario di sospendere l'attuazione dell'*azione* ai sensi dell'articolo II.16.1 oppure di procedere alla risoluzione della Convenzione ai sensi dell'articolo II.17.1.

II.24.1.4 Ripresa dei pagamenti

Affinché la Commissione riprenda i pagamenti, il beneficiario deve soddisfare quanto prima le condizioni notificate e informare la Commissione dei progressi compiuti al riguardo.

Se sono soddisfatte le condizioni per la ripresa dei pagamenti, la sospensione è revocata. La Commissione invierà al beneficiario una *comunicazione formale* al riguardo.

II.24.2 Sospensione del termine di pagamento

II.24.2.1 La Commissione può sospendere in qualsiasi momento il termine di pagamento indicato agli articoli I.4.2, I.4.3 e I.4.5 se una richiesta di pagamento non può essere approvata in quanto:

- a) non è conforme alla Convenzione;
- b) non è corredata degli idonei documenti giustificativi; oppure
- c) esistono dubbi in merito all'ammissibilità dei costi dichiarati nei rendiconti finanziari e sono necessari ulteriori controlli, esami, audit o indagini.

32

II.24.2.2 La Commissione deve inviare al beneficiario una *comunicazione formale* con la quale lo informa circa:

- a) la sospensione; e
- b) i motivi della sospensione.

La risoluzione diventa effettiva alla data di invio della *comunicazione formale* da parte della Commissione.

II.24.2.3 Se non sussistono più le condizioni per la sospensione del termine di pagamento, la sospensione è revocata e il restante termine di pagamento riprende a decorrere.

Se il periodo di sospensione supera due mesi, il beneficiario può chiedere alla Commissione se la sospensione verrà mantenuta.

Se il termine di pagamento è stato sospeso perché le relazioni tecniche o i rendiconti finanziari non sono conformi alla Convenzione e la relazione o il rendiconto revisionati non sono stati presentati oppure sono stati presentati ma sono stati anch'essi respinti, la Commissione può procedere alla risoluzione della Convenzione ai sensi dell'articolo II.17.2.1, lettera b), e ridurre la sovvenzione ai sensi dell'articolo II.25.4.



ARTICOLO II.25 — CALCOLO DELL'IMPORTO DEFINITIVO DELLA SOVVENZIONE

L'importo definitivo della sovvenzione dipende dalla misura in cui l'*azione* è attuata in conformità con i termini della Convenzione.

L'importo definitivo della sovvenzione è calcolato dalla Commissione al momento del pagamento del saldo. Il calcolo prevede le seguenti fasi:

- Fase 1 — Applicazione del tasso di rimborso ai costi ammissibili e aggiunta del contributo unitario, forfettario e a tasso fisso
- Fase 2 — Limitazione all'*importo massimo della sovvenzione*
- Fase 3 — Riduzione dovuta al principio del divieto del fine di lucro
- Fase 4 — Riduzione per attuazione inadeguata o violazione di altri obblighi.

II.25.1 Fase 1 — Applicazione del tasso di rimborso ai costi ammissibili e aggiunta del contributo unitario, forfettario e a tasso fisso

Questa fase si applica come segue:

- a) se, ai sensi dell'articolo I.3.2, la sovvenzione assume la forma di rimborso dei costi ammissibili, il tasso di rimborso specificato nell'Allegato III è applicato ai costi ammissibili dell'*azione* approvati dalla Commissione per le corrispondenti categorie di costi, beneficiario ed enti affiliati;
- b) se, ai sensi dell'articolo I.3.2, la sovvenzione assume la forma di contributo unitario, il contributo unitario specificato nell'Allegato IV è moltiplicato per il numero effettivo di unità approvato dalla Commissione per il beneficiario e i suoi enti affiliati;
- c) se, ai sensi dell'articolo I.3.2, la sovvenzione assume la forma di contributo forfettario, la Commissione applica la somma forfettaria di cui al medesimo articolo per il beneficiario e i suoi enti affiliati qualora rilevi che le corrispondenti attività o parte dell'*azione* sono state attuate correttamente conformemente all'Allegato II;
- d) se, ai sensi dell'articolo I.3.2, la sovvenzione assume la forma di contributo a tasso fisso, il tasso fisso di cui al medesimo articolo è applicato ai costi ammissibili o al contributo approvati dalla Commissione per il beneficiario e i suoi enti affiliati.

Se l'articolo I.3.2 prevede una combinazione di diverse forme di sovvenzione, gli importi in questione devono essere sommati tra loro.



II.25.2 Fase 2 — Limitazione all'importo massimo della sovvenzione

L'importo totale pagato al beneficiario dalla Commissione non può in nessuna circostanza superare l'*importo massimo della sovvenzione*.

Se l'importo determinato nella fase 1 supera l'importo massimo in questione, l'importo definitivo della sovvenzione è limitato a quest'ultimo importo.

II.25.3 Fase 3 — Riduzione dovuta al principio del divieto del fine di lucro

Salvo diversamente disposto dalle Condizioni Speciali, la sovvenzione non può generare profitti per il beneficiario.

Per "lucro" si intende la differenza positiva tra l'importo ottenuto svolgendo le fasi 1 e 2, cui si aggiungono gli introiti complessivi dell'*azione*, e i costi ammissibili totali dell'*azione*.

I costi ammissibili totali dell'*azione* sono i costi ammissibili totali consolidati approvati dalla Commissione per le categorie di costi rimborsati a norma dell'articolo I.3.2.

Gli introiti totali dell'*azione* sono gli introiti totali consolidati accertati, generati o confermati alla data in cui il beneficiario redige la richiesta di pagamento del saldo.

Si considerano introiti:

- a) il reddito prodotto dall'*azione*;
- b) i contributi finanziari erogati da terzi al beneficiario o a un ente affiliato, se assegnati in modo specifico dai terzi al finanziamento dei costi ammissibili dell'*azione* rimborsati dalla Commissione a norma dell'articolo I.3.2.

Non si considerano introiti:

- a) i contributi finanziari di terzi, se possono essere utilizzati per coprire costi diversi dai costi ammissibili nell'ambito della Convenzione;
- b) i contributi finanziari di terzi per i quali non è previsto l'obbligo di rimborsare eventuali importi inutilizzati alla scadenza del *periodo di attuazione*;
- c) nel caso di una sovvenzione di funzionamento, gli importi destinati alla costituzione di riserve.

In caso di lucro, questo sarà detratto in proporzione al tasso finale di rimborso dei costi reali ammissibili dell'*azione* approvati dalla Commissione per le categorie di costi di cui all'articolo I.3.2. La detrazione sarà applicata all'importo calcolato svolgendo le fasi 1 e 2.



II.25.4 Fase 4 — Riduzione per attuazione inadeguata o violazione di altri obblighi

La Commissione può ridurre l'*importo massimo della sovvenzione* se l'*azione* non è stata attuata adeguatamente come descritto all'Allegato II (ossia in caso di mancata attuazione oppure di attuazione carente, parziale o tardiva), o se è stato violato un altro obbligo previsto dalla Convenzione.

L'importo della riduzione sarà proporzionale al grado di attuazione inadeguata dell'*azione* o alla gravità della violazione.

Prima di ridurre la sovvenzione la Commissione deve inviare al beneficiario una *comunicazione formale* con la quale:

- a) lo informa circa:
 - i. la sua intenzione di ridurre l'*importo massimo della sovvenzione*;
 - ii. l'importo della riduzione che intende applicare alla sovvenzione;
 - iii. i motivi della riduzione; e
- b) lo invita a presentare osservazioni entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione formale.

Se la Commissione non riceve osservazioni oppure se decide di procedere alla riduzione nonostante le osservazioni ricevute, invierà al beneficiario una *comunicazione formale* con la quale lo informa della sua decisione.

Se la sovvenzione viene ridotta, la Commissione deve calcolare l'importo ridotto della sovvenzione detraendo l'importo della riduzione (calcolato in proporzione all'attuazione inadeguata dell'*azione* o alla gravità della violazione degli obblighi) dall'*importo massimo della sovvenzione*.

L'importo definitivo della sovvenzione sarà l'importo inferiore tra i seguenti:

- a) l'importo ottenuto svolgendo le fasi da 1 a 3; o
- b) l'importo ridotto della sovvenzione ottenuto svolgendo la fase 4.



ARTICOLO II.26 — RECUPERO

II.26.1 Recupero contestuale al pagamento del saldo

Ove un importo debba essere recuperato ai sensi della Convenzione, il beneficiario deve rimborsare alla Commissione l'importo in questione.

Il beneficiario è responsabile del rimborso di ogni importo indebitamente pagato dalla Commissione quale contributo ai costi sostenuti dai suoi enti affiliati.

II.26.2 Procedura di recupero

Prima di procedere al recupero la Commissione deve inviare al beneficiario una *comunicazione formale* con la quale:

- a) lo informa circa la sua intenzione di recuperare l'importo versato indebitamente;
- b) specifica l'importo dovuto e i motivi del recupero; e
- c) lo invita a presentare eventuali osservazioni entro un termine stabilito.

Se non vengono presentate osservazioni oppure se, nonostante le osservazioni presentate dal beneficiario, la Commissione decide di proseguire la procedura di recupero, essa può confermare il recupero inviando al beneficiario una *comunicazione formale* sotto forma di nota di debito, in cui specifica le condizioni e il termine di pagamento.

Se alla data indicata nella nota di debito il rimborso non è ancora stato effettuato, la Commissione recupererà l'importo dovuto secondo le modalità seguenti:

- a) mediante compensazione, senza l'accordo preliminare del beneficiario, con eventuali importi dovuti al beneficiario in questione dalla Commissione o da un'agenzia esecutiva (a carico del bilancio dell'Unione o della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom)).

In circostanze eccezionali, per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione può procedere alla compensazione prima della scadenza del termine.

Contro tale compensazione può essere proposto un ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, a norma dell'articolo 263 del TFUE;

- b) mediante escussione della garanzia finanziaria ove prevista a norma dell'articolo I.4.2;
- c) mediante avvio di un'azione legale a norma dell'articolo II.18.2 o delle Condizioni Speciali ovvero adottando una decisione esecutiva a norma dell'articolo II.18.3.



II.26.3 Interessi di mora

Se non viene effettuato il pagamento entro la data indicata nella nota di debito, l'importo da recuperare verrà maggiorato degli interessi di mora al tasso definito all'articolo I.4.13 per il periodo intercorrente tra il giorno successivo al termine di pagamento riportato nella nota di debito e la data (inclusa) in cui la Commissione riceve il pagamento integrale dell'importo.

I pagamenti parziali coprono anzitutto le spese e gli interessi di mora e successivamente l'importo del capitale.

II.26.4 Spese bancarie

Le spese bancarie sostenute in relazione al recupero sono a carico del beneficiario, tranne nei casi in cui si applica la direttiva 2007/64/CE⁵.

ARTICOLO II.27 — CONTROLLI, AUDIT E VALUTAZIONE

II.27.1 Controlli tecnici e finanziari, audit, valutazioni intermedie e finali

37

Nel corso dell'attuazione dell'*azione* o successivamente, la Commissione può svolgere controlli tecnici e finanziari e audit per accertare che il beneficiario stia attuando correttamente l'*azione* e stia rispettando gli obblighi previsti dalla Convenzione. Essa può inoltre controllare i registri del beneficiario per verificare periodicamente l'ammontare delle somme forfettarie, dei costi unitari e dei tassi fissi.

Le informazioni e i documenti forniti nell'ambito dei controlli o degli audit devono essere trattati in via riservata.

Inoltre, la Commissione può effettuare una valutazione intermedia o finale dell'impatto dell'*azione* rispetto all'obiettivo del programma dell'Unione interessato.

⁵ Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE.



I controlli, gli audit e le valutazioni della Commissione possono essere svolti direttamente dal personale interno della Commissione o da un organismo esterno autorizzato a eseguirli per suo conto.

La Commissione può avviare tali controlli, audit e valutazioni nel corso dell'attuazione della Convenzione e durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo. Tale periodo è limitato a tre anni se *l'importo massimo della sovvenzione* non supera Euro 60.000.

Le procedure di controllo, audit e valutazione sono considerate avviate alla data di ricevimento della lettera con cui la Commissione la preannuncia.

Se l'audit viene svolto su un ente affiliato, il beneficiario deve provvedere ad informare l'ente.

II.27.2 Dovere di conservare la documentazione

Il beneficiario deve conservare tutti i documenti originali, in particolare la documentazione contabile e fiscale, su idonei supporti, compresi gli originali digitalizzati se autorizzati dalla legislazione nazionale e conformemente alle condizioni ivi stabilite, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo.

Il periodo di conservazione della documentazione è limitato a tre anni se *l'importo massimo della sovvenzione* non supera Euro 60.000.

I periodi stabiliti al primo e secondo comma sono prorogati qualora siano in corso audit, ricorsi, contenziosi o recupero di crediti inerenti alla sovvenzione, compresi i casi di cui all'articolo II.27.7. In tali casi il beneficiario deve conservare la documentazione fino alla conclusione dell'audit, del ricorso, del contenzioso o del recupero del credito in questione.

II.27.3 Obbligo di fornire informazioni

Il beneficiario deve fornire tutte le informazioni, anche quelle su supporto elettronico, richieste dalla Commissione o da un organismo esterno da essa autorizzato.

Se il beneficiario non ottempera agli obblighi stabiliti al primo comma, la Commissione può considerare:

- a) inammissibile ogni costo non sufficientemente giustificato dalle informazioni fornite dal beneficiario;
- b) indebito ogni contributo unitario, forfettario o a tasso fisso non sufficientemente giustificato dalle informazioni fornite dal beneficiario.



II.27.4 Visite sul posto

Durante una visita sul posto, il beneficiario deve consentire al personale della Commissione così come alle persone terze autorizzate dalla Commissione l'accesso alla sede e ai locali in cui è o è stata svolta l'*azione*, nonché a tutte le necessarie informazioni, anche su supporto elettronico.

Il beneficiario deve assicurare la pronta disponibilità delle informazioni al momento della visita sul posto e la consegna di tali informazioni in forma idonea.

Se il beneficiario nega l'accesso alla sede e ai locali e si rifiuta di fornire le informazioni conformemente al primo e secondo comma, la Commissione può considerare:

- a) inammissibile ogni costo non sufficientemente giustificato dalle informazioni fornite dal beneficiario;
- b) indebito ogni contributo unitario, forfettario o a tasso fisso non sufficientemente giustificato dalle informazioni fornite dal beneficiario.

II.27.5 Procedura di audit in contraddittorio

Sulla base dei risultati dell'audit deve essere redatta una relazione provvisoria ("relazione di audit draft") che la Commissione o il suo rappresentante autorizzato deve inviare al beneficiario, il quale dispone di 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento per presentare osservazioni. Entro 60 giorni di calendario dalla scadenza di tale termine deve essere inviata al beneficiario la relazione finale ("relazione finale di audit").

II.27.6 Effetti dei risultati dell'audit

Sulla base dei risultati definitivi dell'audit la Commissione può adottare i provvedimenti che ritiene necessari, compreso il recupero dell'importo integrale o parziale dei pagamenti da essa effettuati, a norma dell'articolo II.26.

Nel caso di risultati definitivi dell'audit dopo il pagamento del saldo, l'importo da recuperare è pari alla differenza tra l'importo definitivo revisionato della sovvenzione, determinato conformemente all'articolo II.25, e l'importo totale versato al beneficiario nell'ambito della Convenzione ai fini dell'attuazione dell'*azione*.

II.27.7 Correzione di errori sistemici o ricorrenti, irregolarità, frodi o violazione degli obblighi

II.27.7.1 La Commissione può estendere alla presente sovvenzione i risultati dell'audit relativo ad altre sovvenzioni se:

- a) risulta che il beneficiario ha commesso errori sistemici o ricorrenti, *irregolarità*, *frodi* o violazione degli obblighi nell'ambito di altre sovvenzioni dell'Unione o di



Euratom attribuitegli a condizioni analoghe, e tali errori, *irregolarità, frodi* o violazione hanno un'incidenza rilevante sulla presente sovvenzione; e

- b) i risultati definitivi dell'audit sono inviati al beneficiario mediante una *comunicazione formale*, unitamente all'elenco delle sovvenzioni cui fanno riferimento i risultati, entro il periodo di cui all'articolo II.27.1.

L'estensione dei risultati può determinare:

- a) l'inammissibilità dei costi;
- b) la riduzione della sovvenzione a norma dell'articolo II.25.4;
- c) il recupero degli importi versati indebitamente a norma dell'articolo II.26;
- d) la sospensione dei pagamenti a norma dell'articolo II.24.1;
- e) la sospensione dell'attuazione dell'*azione* a norma dell'articolo II.16.2;
- f) la risoluzione a norma dell'articolo II.17.2.

II.27.7.2 La Commissione deve inviare al beneficiario una *comunicazione formale* per informarlo degli errori sistemici o ricorrenti e della sua intenzione di estendere i risultati dell'audit, nonché trasmettergli l'elenco delle sovvenzioni interessate.

Se i risultati riguardano l'ammissibilità dei costi si applica la procedura seguente:

Fase 1 — La *comunicazione formale* deve comprendere:

- i. l'invito a presentare osservazioni sull'elenco delle sovvenzioni interessate dai risultati;
- ii. la richiesta di presentare i rendiconti finanziari revisionati per tutte le sovvenzioni interessate;
- iii. ove possibile, il tasso di correzione per estrapolazione stabilito dalla Commissione per calcolare gli importi da respingere sulla base degli errori sistemici o ricorrenti, *irregolarità, frodi* o violazione degli obblighi, se il beneficiario:
 - ritiene che non sia possibile o praticabile presentare rendiconti finanziari revisionati; oppure
 - non vuole trasmettere i rendiconti finanziari revisionati.

Fase 2 — Il beneficiario dispone di 60 giorni di calendario dal ricevimento della *comunicazione formale* per presentare osservazioni e i rendiconti finanziari revisionati o per proporre un metodo di rettifica alternativo debitamente giustificato. In casi giustificati la Commissione può prorogare tale termine.



Fase 3 — Se il beneficiario presenta rendiconti finanziari revisionati che tengono conto dei risultati la Commissione determina l'importo da rettificare sulla base dei rendiconti revisionati.

Se il beneficiario propone un metodo di rettifica alternativo e la Commissione lo accetta, quest'ultima deve inviare al beneficiario una *comunicazione formale* per:

- i. informarlo che accetta il metodo alternativo;
- ii. comunicargli i costi ammissibili revisionati mediante applicazione di tale metodo.

Altrimenti, la Commissione deve inviare al beneficiario una *comunicazione formale* per:

- i. informarlo che non accetta le osservazioni o il metodo alternativo proposto;
- ii. comunicargli i costi ammissibili revisionati mediante applicazione del metodo di estrapolazione inizialmente comunicato al beneficiario.

Se gli errori sistemici o ricorrenti, *irregolarità*, *frodi* o violazione degli obblighi sono riscontrati dopo il pagamento del saldo, l'importo da recuperare è pari alla differenza tra:

- i. l'importo definitivo revisionato della sovvenzione, determinato conformemente all'articolo II.25 sulla base dei costi ammissibili revisionati dichiarati dal beneficiario e approvati dalla Commissione o sulla base dei costi ammissibili revisionati mediante estrapolazione; e
- ii. l'importo totale versato al beneficiario nell'ambito della Convenzione ai fini dell'attuazione dell'*azione*.

Se i risultati riguardano l'attuazione inadeguata o la violazione di un altro obbligo si applica la procedura seguente.

Fase 1 — La *comunicazione formale* deve includere:

- i. l'invito al beneficiario a presentare osservazioni sull'elenco delle sovvenzioni interessate dai risultati
- ii. il tasso fisso di correzione che la Commissione intende applicare all'*importo massimo della sovvenzione* o a una sua parte, in base al principio di proporzionalità.

Fase 2 — Il beneficiario dispone di 60 giorni di calendario dal ricevimento della *comunicazione formale* per presentare osservazioni o per proporre un tasso fisso alternativo debitamente giustificato.

Fase 3 — Se la Commissione accetta il tasso fisso alternativo proposto dal beneficiario, deve inviare al beneficiario una *comunicazione formale* per:

- i. informarlo che accetta il tasso fisso alternativo;



- ii. comunicargli l'importo della sovvenzione corretto mediante applicazione di tale tasso fisso.

Altrimenti, la Commissione deve inviare al beneficiario una *comunicazione formale* per:

- i. informarlo che non accetta le osservazioni o il tasso fisso alternativo proposto;
- ii. comunicargli l'importo della sovvenzione corretto mediante applicazione del tasso fisso inizialmente comunicato al beneficiario.

Se gli errori sistemici o ricorrenti, *irregolarità*, *frodi* o violazione degli obblighi sono riscontrati dopo il pagamento del saldo, l'importo da recuperare è pari alla differenza tra:

- i. l'importo definitivo revisionato della sovvenzione, determinato mediante applicazione del tasso fisso di correzione; e
- ii. l'importo totale versato al beneficiario nell'ambito della Convenzione ai fini dell'attuazione dell'*azione*.

II.27.8 Controlli e ispezioni dell'OLAF

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha gli stessi diritti della Commissione, in particolare il diritto di accesso, ai fini dei controlli e delle indagini.

Ai sensi del Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96⁶ e del Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013⁷, anche l'OLAF può svolgere controlli e verifiche sul posto conformemente alle procedure stabilite dal diritto dell'Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione contro le *frodi* e altre *irregolarità*.

Negli opportuni casi, i risultati dell'OLAF possono condurre la Commissione a recuperare importi presso il beneficiario.

Inoltre, i risultati emersi da un'indagine dell'OLAF possono condurre a procedimenti penali ai sensi del diritto nazionale.

⁶ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.

⁷ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).



II.27.9 Controlli e audit della Corte dei Conti Europea

La Corte dei Conti Europea ha gli stessi diritti della Commissione, in particolare il diritto di accesso, ai fini dei controlli e degli audit.